

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9997 del 2018, proposto da RIZZO SERENA elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 1 presso lo studio dell'avv. Antonino Iacoviello che, unitamente all'avv. Gennaro Carlucci, la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

CREA - CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti,

dell'articolo 2 del Bando CREA n. 1-2018 del 01/06/18, recante "Procedura concorsuale riservata, per titoli e colloquio, per la stabilizzazione del personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75" (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2018), nella parte in cui prevede

che, ai fini della stabilizzazione, "i candidati non debbano essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione delle domande che alla data dell'eventuale assegnazione";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Collegio, su assenso espresso dalle parti nel corso della Camera di Consiglio del 17/10/18, ha disposto la conversione del rito al fine della definizione del giudizio con le forme dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 74 d. lgs. n. 104/10;

Considerato, poi, in fatto, che la ricorrente impugna l'articolo 2 del Bando CREA n. 1-2018 del 01/06/18, recante "Procedura concorsuale riservata, per titoli e colloquio, per la stabilizzazione del personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 20 comma 2 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75" (avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2018), nella parte in cui prevede che, ai fini della stabilizzazione, "i candidati non debbano essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una alla data pubblica amministrazione sia di scadenza della alla delle domande che data dell'eventuale presentazione assegnazione";

Considerato, in diritto, che, in via pregiudiziale, la difesa erariale ha prospettato:

- il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
- l'inammissibilità e, comunque, l'improcedibilità del gravame per carenza di interesse in capo alla ricorrente che non sarebbe ancora stata interessata da un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale;

Considerato che le predette eccezioni sono infondate e debbono essere respinte in quanto:

- nella fattispecie sussiste la giurisdizione del aiudice amministrativo in base a quanto previsto dall'art. 63 comma 4 d. 165/2001 che riserva alla giurisdizione del q.a. le controversie in materia "di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni". In quest'ottica, il giudice di legittimità ha affermato che anche le procedure di stabilizzazione del personale precario rientrano applicativo della disposizione in esame allorchè, come accade nella siano qualificabili fattispecie, le stesse "procedure come concorsuali" perché caratterizzate dalla valutazione di titoli, dall'espletamento di prove selettive e dall'attribuzione di punteggi (in questo senso Cass. SS.UU. n. 29915/17; Cass. SS.UU. n. 1778/11);
- come ha più volte precisato l'Adunanza Plenaria, le clausole che prevedono l'esclusione dalle procedure comparative sono immediatamente lesive il che onera l'interessato all'impugnazione immediata delle stesse (A.P. n. 4/18; n. 1/03);

Considerato, poi, che, nel merito, il ricorso è fondato e, nei limiti di quanto in prosieguo specificato, deve essere accolto;

Considerato che la ricorrente (censura sub II.e.1 pagg. 10 e ss dell'atto introduttivo) prospetta l'irragionevolezza della clausola di esclusione, nella parte in cui non specifica che la stessa si applica

solo a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione nel medesimo profilo e categoria equivalente o superiore a quello per cui viene richiesta la stabilizzazione;

Considerato che la doglianza in esame è fondata dal momento che la gravata clausola di esclusione penalizza in maniera ingiustificata chi, pur avendo i requisiti per accedere alla stabilizzazione, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, ha un rapporto presso una pubblica amministrazione con qualifica e trattamento economico e/o giuridico inferiore a quello che potrebbe conseguire con la stabilizzazione prevista dall'art. 20 d. lgs. n. 75/17;

Considerato che la circostanza in esame non risulta coerente con la finalità di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato espressamente prevista dall'art. 20 d. lgs. n. 75/17 come uno degli obiettivi a cui si ispira la disciplina sulla stabilizzazione;

Considerato, nella medesima ottica, che il fine di "superamento del precariato", costituente ulteriore finalità della procedura di stabilizzazione prevista dal citato art. 20, deve essere interpretato anche nel senso della salvaguardia delle aspettative dei lavoratori precari correlate alla specifica qualifica e allo specifico profilo già ricoperti;

Considerato che la fondatezza della doglianza in esame comporta l'accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi) e l'annullamento del gravato articolo 2 del bando nella parte in cui non limita l'esclusione a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione nel medesimo profilo e categoria equivalente o superiore a quello per cui viene richiesta la stabilizzazione;

Considerato che la peculiarità e la novità della questione giuridica oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):

- 1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
- 2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 17 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore Maria Laura Maddalena, Consigliere

L'ESTENSORE Michelangelo Francavilla IL PRESIDENTE Pietro Morabito

IL SEGRETARIO